



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cp.lnd.vibovalentia@figc.it

pec : vibovalentia@pec.crcalabria.it

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 27 DICEMBRE 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 dicembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri : -

Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE; -

Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE; -

Avv. Paolo MORICA COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 16 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 31.10.2019 (punizione sportiva perdita della gara SS S. Pietro Apostolo – ASD Serrese del 20.10.2019 con il punteggio di 0 – 3, campionato 2^a Categoria, per posizione irregolare del calciatore Tassone Michele, squalifica calciatore ZAFFINO Michele fino all'8.11.2019 in quanto firmatario della distinta di gara in qualità di capitano, squalifica calciatore TASSONE Michele per una gara effettiva, ammenda € 80,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

la società San Pietro Apostolo presentava reclamo con cui sosteneva che nella gara SAN PIETRO APOSTOLO - SERRESE del 20/10/2019 la società SERRESE aveva fatto prendere parte il calciatore TASSONE MICHELE N° 17 nato il 3/4/2000, matricola 2417348, espulso e successivamente sanzionato con la squalifica per una gara effettiva. Argomentava il giudice sportivo che la Serrese aveva indicato nella distinta il n° 8 TASSONE MICHELE nato il 27/7/2000 riportando tuttavia la matricola 2417348 e la tessera LND 79492 invece di quella esatta, 2276279. Tale matricola si riferisce in effetti a TASSONE MICHELE, tesserato della società SERRESE nato il 3/4/2000 non riportato in distinta. Dal momento che l'identificazione dei calciatori elencati in distinta, avviene attraverso i documenti ufficiali di riconoscimento che autenticano la fotografia del calciatore ritratto e che nella partita in argomento il documento d'identificazione del calciatore che ha preso parte alla gara, sotto il nominativo del TASSONE MICHELE n° 8 della società SERRESE, è la matricola 2417348 con la tessera LND 794926 che è riconducibile al TASSONE MICHELE nato il 3/4/2000 e non certamente a quello indicato in distinta come nato il 27/07/2000, il giudice ha dedotto che la società SERRESE ha fatto prendere parte alla gara il calciatore TASSONE MICHELE nato il 3/4/2000 con matricola n° 2417348 e tessera LND 794926, che non poteva prendervi parte poiché squalificato come da C.U. 75 del 2/5/2019, per cui deliberava per come in epigrafe.

La società ASD Serrese propone reclamo ribadendo che alla gara in esame ha partecipato in posizione regolare il calciatore Tassone Michele nato il 27.7.2000 e che l'erronea trascrizione della matricola è un mero errore materiale tra l'altro riconducibile ad una associazione elettronica da parte del portale della L.N.D.. Inoltre l'identificazione da parte dell'arbitro sarebbe avvenuta con il tesserino e la foto del calciatore che ha realmente preso parte alla gara. Ha aggiunto che tale errore si è verificato ancora nell'ultima gara giocata ed in quel caso solo la solerzia dell'arbitro che si è accorto

dell'errore chiedendo ai dirigenti di correggerlo ha scongiurato un nuovo caso. Questa Corte, in via preliminare constatata che il preannuncio reclamo è stato inviato e pervenuto il 4.11.2019, oltre cioè i due giorni dal C.U. del 31.10.2019 recante la decisione da impugnarsi, statuiti a pena di inammissibilità dagli articoli 76 comma 2 e 52 comma 2 del nuovo C.G.S., che, inoltre, la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo alla controparte, imposto a pena di inammissibilità dal citato articolo 76 comma 2. Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda. Il reclamo è, pertanto, inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 10 Giornata - A		
ACCONIA SPARTANS	- DAVOLI ACADEMY	2 - 0
(1) BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	- SANT ONOFRIO CALCIO	2 - 1
(1) PLATANIA CALCIO	- SERRESE	5 - 2
SAN COSTANTINO CALABRO	- P.S.G. CALABRIA	4 - 2
SAN NICOLA DA CRISSA 2017	- ORSIGLIADI CALCIO	3 - 2
SAN PIETRO APOSTOLO	- FULGOR ZUNGRI	3 - 4

(1) - disputata il 21/12/2019

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 6 Giornata - A		
JOPPOLO CALCIO	- REAL GEROCARNE	3 - 4
(1) PARAVATI	- ALLARESE	1 - 2
(1) PERNOCARI CALCIO 1983	- DROSI 2016	4 - 0
PRO FERPLAE	- PISCOPIO 2019	1 - 1
SAN PIETRO SPINA 1998	- REAL JONADI GIOVANI	5 - 3

(1) - disputata il 21/12/2019

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 27.12.2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 21/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA

€ 20,00 PLATANIA CALCIO

Per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (privo di acqua calda).

€ 20,00 SERRESE

Per ritardata presentazione della distinta di gara all'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 1/2020

NACCARI LUIGI (SANT ONOFRIO CALCIO)

Poiché al termine della gara attendeva l'arbitro dietro la porta e pronunciava frasi denigratorie, offensive e minacciose nei suoi confronti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E

FORTUNA ANTONINO (SANT ONOFRIO CALCIO)

Poiché al 49° del secondo tempo a seguito della seconda ammonizione comminatagli, il suddetto calciatore cercava di impedire all'arbitro la notifica dell'espulsione, stratonandolo dalla divisa e tentando di aggredirlo, intento quest'ultimo non riuscito per il fattivo comportamento dei propri compagni di squadra che lo bloccavano e lo allontanavano.

Nella circostanza, platealmente, il suddetto calciatore, all'interno del terreno di gioco, profferiva nei confronti dell'arbitro frasi offensive, ingiuriose e minacciose.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

MARCELLO GUGLIELMO (SANT ONOFRIO CALCIO)

Poiché a fine gara, mentre l'arbitro lasciava l'impianto sportivo pronunciava nei suoi confronti frasi minacciose ed offensive, in più tentava di aggredirlo ma non ci riusciva per il fattivo comportamento dei dirigenti della stessa squadra.

GARE DEL 22/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2020

MAZZA DOMENICO (SAN PIETRO APOSTOLO)

Poiché al 46° secondo tempo costringeva l'arbitro ad espellerlo in quanto entrava abusivamente sul terreno di gioco protestando avverso decisioni arbitrali e causava altresì una momentanea interruzione della gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2021

GAROFALO GIUSEPPE (SAN PIETRO APOSTOLO)

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il referto arbitrale, visto che al termine della gara mentre l'arbitro si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, veniva raggiunto dal calciatore Garofalo Giuseppe, nato il 4/10/1996, numero 14 della società A.S.D. San Pietro Apostolo, che poco prima si trovava seduto in panchina, ed aggredito, prima verbalmente, mediante numerose e plateali espressioni offensive, minacciose e denigratorie;

lo stesso rincorreva l'arbitro, ed una volta raggiunto lo afferrava per la maglia spintonandolo;

il direttore di gara riusciva a divincolarsi ed allontanarsi dall'energumeno e quando gli dava le spalle veniva colpito con un calcio alla gamba destra e precisamente nel cavo dietro il ginocchio destro;

a questo punto il calciatore veniva prontamente bloccato ed allontanato dai suoi compagni di squadra e così l'arbitro poteva raggiungere gli spogliatoi;

dagli spogliatoi l'arbitro contattava i carabinieri che giungevano dopo circa 15 minuti;

allontanatosi dallo spogliatoio e perdurando il forte dolore al ginocchio destro, questi raggiungeva il pronto soccorso dell'ospedale che prestavano le cure del caso come dagli allegati referti medici del pronto soccorso ospedaliero.

Che il comportamento configura una condotta violenta da parte di un tesserato che rientra tra quei comportamenti che determinano l'applicazione delle sanzioni prevista dal C.U. n°104/a del 2014 che nella concreta fattispecie si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che si concretizza in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (..) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività .."

Che, del resto spetta all'organo di giustizia sportiva stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura, della gravità dei fatti commessi e del comportamento di tutti i partecipanti alla gara

PQM

1. Squalificare il Calciatore fino al 31 dicembre 2021 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini delle misure amministrative a carico della propria società per prevenire e contrastare tali episodi come previsto dall'art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal consiglio federale della F.I.G.C. (C.U. N°256/A) del 27/01/2016)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

VISCOMI ALBERTO

(DAVOLI ACADEMY)

BRUNI GIUSEPPE

(SAN PIETRO APOSTOLO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALIDONNA SIMONE

(ACCONIA SPARTANS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIGLIOTTI GIANFRANCO

(ACCONIA SPARTANS)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 21/12/2019

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CICHELLO FRANCESCO

(PARAVATI)

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

SEGRETERIA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara REAL MILETO – REAL PIZZO del 28.12.2019

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, viene posticipata a **mercoledì 8 gennaio 2020 ore 15:00.**

Recupero gara

Gara DASA' – SORIANO 2010 del 22.12.2019 ore 10:00

Il recupero della gara a margine viene fissato **Mercoledì 8 Gennaio 2020 ore 15:00**

RISULTATI

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
SANT ONOFRIO CALCIO	- FILADELFIA CUP	3 - 2	
(1) VIBONESE CALCIO S.R.L.	- SOCCER GEROCARNE	2 - 3	
(2) DASA'	- SORIANO 2010	-	D.G.S.T.

(1) - disputata il 21/12/2019

(2) - disputata il 22/12/2019

ATTIVITA' DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020

TORNEO PULCINI AUTUNNALE #GRASSROOTS CHALLENGE

Modifiche al programma gare

Gara JUNIOR PIZZO CALCIO – FRANCAVILLA ANGITOLA del 20.12.2019

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, viene posticipata a **martedì 7 gennaio 2020 ore 15:00.**

Gara ASD SANT'ONOFRIO CALCIO – ASD AZZURRA 1998 del 23.12.2019

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, viene posticipata a **lunedì 20 gennaio 2020 ore 15:00.**

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 27.12.2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15

GARE DEL 22/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE NON DISPUTATE O SOSPESSE

gara del 22/12/2019 DASA - SORIANO 2010

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la ripetizione trasmettendo gli atti alla Delegazione Provinciale in sede per quanto di competenza.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 10/1/2020

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Vincenzo Insardà